

SISTEMA DI ADESIONE TOUR OPERATOR (PARTE III) ALLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI PROTETTE

Allegato 5 Accordo per il Miglioramento e la Collaborazione

ACCORDO DI MIGLIORAMENTO E COLLABORAZIONE

tra

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

E il Tour Operator

MODENATUR SOC. CONS. A.R

(d'ora in poi, Modenatur)

PREMESSA

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (d'ora in poi, EPEC) è stato accreditato con la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Naturali Protette per la prima volta nel 2020 con un Piano di Azione quinquennale (2020 - 2024) e ha recentemente (dicembre 2024) presentato il dossier di rinnovo dell'accreditamento per il quinquennio 2025-2029.

Il Tour Operator Modenatur sta lavorando in collaborazione con il Parco, vuole contribuire al turismo sostenibile locale e aspira ad essere ufficialmente riconosciuto come Tour Operator aderente alla CETS Parte III. Per fare questo, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - che ai fini della firma del presente contratto è rappresentato da **Valerio Fioravanti, direttore** - e il Tour Operator **Modenatur** - che ai fini della firma è rappresentato da **Amedeo Faenza, rappresentante legale** - il cui indirizzo ufficiale registrato è Via Scudari 8, 41121 Modena e di seguito indicato come "Tour Operator aderente alla Carta", hanno concordato quanto segue:

SCOPO DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire gli standard di riferimento per un'elevata qualità del turismo in natura e non pregiudica gli interessi, le funzioni e i diritti dei contraenti né dei terzi.

In particolare l'accordo prevede i criteri di accreditamento del tour operator turistico relativamente alla CETS Parte III e gli obblighi delle parti per la costruzione di reti intersoggettive volte a favorire lo sviluppo del turismo in natura e sostenibile.

possono far parte dei prodotti di turismo sostenibile legati alla CETS, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

3. supporto nell'ottenimento dei permessi necessari o alla collaborazione tecnica per realizzare le attività che fanno parte dei prodotti di turismo sostenibile nati nel Gruppo di Lavoro CETS Parte III;
4. facilitazione dell'interscambio delle proposte turistiche CETS con le altre Aree Protette che hanno intrapreso la Parte III in Italia e in Europa;
5. diffusione di pacchetti e prodotti progettati per istituti scolastici, *media* di settore, organizzazioni della società civile, club scientifici e altre entità che possono essere identificate di interesse in Italia e all'estero, con i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'Ente;
6. supporto nell'individuazione di azioni di collaborazione per la conservazione e/o lo sviluppo socio-economico in particolare per la promozione del territorio della Macroarea Emilia Centrale;
7. formazione sull'Area Protetta rivolta al personale del Tour Operator (tematiche, contenuti e calendario degli incontri verranno definiti volta per volta);
8. promozione dei pacchetti identificati e sviluppati in ambito CETS Parte III nelle fiere e manifestazioni a cui parteciperà l'EPEC, inclusi gli incontri a livello europeo promossi da Europarc Federation (in primis l'incontro biennale ECST Network Meeting), nonché sul sito dell'Ente (in una sezione dedicata ed opportunamente segnalata).

Azioni di supporto e promozione dell'Ente Gestore per la CETS:

1. condivisione della strategia di marketing e comunicazione del Tour Operator con il Servizio Promozione e Sviluppo Sostenibile EPEC relativamente ai prodotti ecoturistici sviluppati nell'ambito della collaborazione con il Forum della Carta;
2. messa a disposizione di materiali di comunicazione per le attività di promozione svolte dal Tour Operator in ambito nazionale ed internazionale;
3. sostegno della partecipazione del Tour Operator nel contesto di iniziative e progetti di respiro nazionale ed internazionale sui temi del turismo sostenibile in cui il Parco è coinvolto, per promuoverne le attività e l'approccio al turismo sostenibile;
4. supporto alla creazione di sinergie tra i tour operator accreditati, attraverso incontri B2B, educational e test dei pacchetti e dei prodotti di turismo sostenibile, nell'ottica di rafforzare la rete nazionale ed europea (si veda anche l'azione dell'Ente n°90 PdA 2025-2029).

Articolo 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL LOGO DELLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE

Il logo CETS può essere utilizzato dal Tour Operator solo nel corso del periodo di certificazione e per le attività svolte nell'Area Protetta con la quale è in corso un Accordo di Miglioramento e Collaborazione.

Per le modalità grafiche di utilizzo del logo CETS si deve fare riferimento a quanto stabilito dalle regole e disposizioni definite da Europarc Federation nei documenti tecnici di

riferimento attraverso le informazioni e gli aggiornamenti presenti la pagina dedicata del sito internet di Europarc Federation.

Articolo 5 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Fatti salvi i diritti delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del Codice Civile, nel caso in cui una delle parti di questo accordo agisca in contrasto con le condizioni di utilizzo o le disposizioni del sistema di adesione della CETS Parte III in Italia, e l'altra parte ritenga che le condizioni per il mantenimento del contratto non siano più in essere, quest'ultima può risolvere in modo unilaterale il contratto, a mezzo di una comunicazione scritta alla parte inadempiente.

La comunicazione deve contenere una descrizione dei motivi della risoluzione del contratto e definire una data finale di validità del contratto entro un periodo massimo di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione stessa.

Una copia della comunicazione deve essere inviata a Federparchi Europarc Italia.

Qualsiasi parte stipulante può procedere, altresì, alla risoluzione del presente contratto per causa di forza maggiore (intese come elementi inattesi o dannosi che interrompono o interferiscono seriamente con il normale funzionamento della parte, non prevedibili).

In questo caso, all'altra parte deve essere inviata una comunicazione scritta che esprima l'intenzione di voler annullare il contratto, indicando i motivi. È altresì ammessa la sospensione temporanea dell'accordo presente per un periodo massimo pari a 90 giorni. Le modalità di sospensione sono quelle della risoluzione.

Una copia della lettera deve essere inviata a Federparchi Europarc Italia.

Entrambe le parti possono decidere di comune accordo di recedere dal contratto prima della data di scadenza stabilita in esso. Federparchi Europarc Italia deve essere informata dei motivi e delle modalità di risoluzione, che deve avvenire, necessariamente per iscritto.

Articolo 6 - DURATA DEL CONTRATTO E LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è efficace per n. 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione.

Qualsiasi controversia relativa alla violazione dei termini o delle disposizioni del contratto sarà risolta dalla legge nazionale in cui il contratto è sottoscritto.

Le parti si danno reciproco atto che preliminarmente alle azioni giudiziali riconosciute dalle norme di legge applicabili, le parti si impegnano a risolvere le controversie in modo amichevole e concordato.

Modena 14/04/2025

Firmato da:

Luciana Serri, presidente Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	Amedeo Faenza, rappresentante legale Modenatur  modenatur s.c.a.r.l. Via Scudari n. 10 - 41121 MODENA Tel. 059/29.00.22 - Fax 059/29.04.686 Modena, C.F. e P.I.V.A. 02374350367 REA 285204 Capitale Sociale € 15400 i.v.
--	--